

VII - ASSICURAZIONI COLLETTIVE -a) COLLETTIVA CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA -

Il Direttore Generale fa presente che l'assicurazione collettiva del personale dipendente dalle Cattedre Ambulanti di Agricoltura - ora soppresse e sostituite dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura - era regolata per Legge, la quale stabiliva, tra l'altro, che il pagamento dei relativi premi doveva essere fatto in rate annuali anticipate dalla Cattedre, le quali si rilevavano mensilmente sugli stipendi dei funzionari per le quote parti che erano a carico di questi ultimi. - Le tariffe applicate per tali assicurazioni furono, come è noto, calcolate a condizioni di particolare favore, in base alla tav. M 4% (1901) con caricamento complessivo del 3%. -

Il nuovo ordinamento ha dato facoltà agli interessati di mantenere il trattamento assicurativo, ma esso comporta necessariamente che il pagamento dei premi <sup>di</sup> assicurazione venga fatto in rate mensili, in coincidenza col pagamento degli stipendi, mediante trattenuta sugli stipendi stessi. -

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dal quale ~~XX~~ di pende il personale di cui trattasi, e al quale incombe il compito di pagare i premi all'Istituto, ha espresso il desiderio che l'ammontare dei singoli premi di assicurazione rimanesse invariato, ossia che i premi stessi non fossero maggiorati dell'interesse di frazionamento derivante dal pagamento rateale mensile, e ciò, allo scopo di non aumentare ulteriormente l'onere degli interessati. -

Al riguardo è stato proposto:

a) che la tassa erariale del 2%, di cui alla Legge 30 dicembre 1923 n.3281, già gravante sulle assicurazioni di cui trattasi, venga ridotta allo 0.50% dei premi, in analogia a quanto è disposto dalla legge 7 Aprile 1930 n.456 per le assicurazioni integrative degli impiegati dello Stato; (il provvedimento verrebbe sancito nel R.Decre-